



COMUNE DI MASIO
Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Reg.
Data 30.05.2020
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE TARI ANNO 2020.SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaventi** addi **trenta** del mese di **maggio** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - AIRAUDO GIOVANNI STEFANO	P		8 - MAZZONE GIAN PIERO	P	
2 - CACCIABUE GIOVANNI CESARE	P		9 - POGGIO LUCIANO	P	
3 - PAGANO GIAN MARCO	P		10 - ADORNO RAFFAELLA	P	
4 - DONDO GIULIANA	P		11 - DONDO GIAMPIETRO	A	
5 - CONTI GIOVANNI	P				
6 - ACETO CORRADO	P				
7 - GROSSO LORENZA	P				

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dr.Pierangelo Scagliotti**. Il Presidente Sig. **Airaudò Giovanni Stefano** in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI MASIO

Provincia di Alessandria

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE TARI ANNO 2020.SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

Visto il Decreto Fiscale 2020 (art. 58-quinquies, D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in Legge 157 del 19/12/2019) che testualmente recita:

«All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;

b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali»

il quale modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa rifiuti) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al **30 giugno 2020.**»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 07 del 15/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Ritenuto di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente "esenzione totale del tributo per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso";

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 3.700,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 25/09/2014;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI i pareri richiesti ed espressi dai Responsabili dei Servizi interessati sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione: consiglieri presenti e votanti n. 10, con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 07 del 15/02/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,17973	0,15097	1,50	330,65386	0,31587	156,66545
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,17973	0,17614	2,32	330,65386	0,31587	242,30923
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,17973	0,19411	2,60	330,65386	0,31587	271,55345
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,17973	0,20849	2,84	330,65386	0,31587	296,61992
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,17973	0,22287	3,25	330,65386	0,31587	339,44181
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,17973	0,23365	3,40	330,65386	0,31587	355,10836

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,76	0,20050	0,15238	6,28	0,34011	2,13589
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,20050	0,16040	6,55	0,34011	2,22772
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,20050	0,12632	5,20	0,34011	1,76857
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,20050	0,08622	3,55	0,34011	1,20739
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,20050	0,26667	10,93	0,34011	3,71740
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,20050	0,18246	7,49	0,34011	2,54742
107-Case di cura e riposo	1,00	0,20050	0,20050	8,19	0,34011	2,78550
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	0,20050	0,30476	12,57	0,34011	4,27518
109-Banche ed istituti di credito	0,84	0,20050	0,16842	7,16	0,34011	2,43519
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,59	0,20050	0,31880	13,14	0,34011	4,46905
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,61	0,20050	0,32281	13,18	0,34011	4,48265
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,56	0,20050	0,31278	12,71	0,34011	4,32280
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,20050	0,23258	9,48	0,34011	3,22424
114-Attività industriali con capannoni di produzione	1,36	0,20050	0,27268	11,22	0,34011	3,81603
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,58	0,20050	0,31679	12,90	0,34011	4,38742
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,39	0,20050	0,47920	19,52	0,34011	6,63895
117-Bar, caffè, pasticceria	1,85	0,20050	0,37093	15,10	0,34011	5,13566
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,57	0,20050	0,31479	12,89	0,34011	4,38402
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,20050	0,52331	21,41	0,34011	7,28176
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,04	0,20050	0,60952	24,96	0,34011	8,48915
121-Discoteche, night club	1,34	0,20050	0,26867	11,01	0,34011	3,74461
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,26	0,20050	0,05213	2,10	0,34011	0,71423

2) Di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari ad € 4.700,00 trovano copertura in apposito stanziamento di Bilancio di previsione 2020/2022;

3) Di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze per i pagamenti della TARI:

1° RATA: 30/09/2020

2° RATA: 30/11/2020

3° RATA: 31/01/2021

4) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;



COMUNE DI MASIO
Provincia di Alessandria

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE TARI ANNO 2020. SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

PARERE TECNICO

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D Lgs. 18.08.2000 n.267.

Masio, li 30.05.2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pierangelo Scagliotti

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D Lgs. 18.08.2000 n.267.

Masio, li 30.05.2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Intorcia Daniela

Copertura finanziaria da inserire a Bilancio anno 2020 e da liquidarsi previa prenotazione di impegno con determina del Responsabile del Servizio

Il Responsabile Servizio Finanziario

**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE TARI ANNO
2020.SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Letto Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to Airaudò Giovanni Stefano**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Pierangelo Scagliotti**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE

Masio, li / / 2020

La su estesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

è stata trasmessa in data odierna all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Alessandria ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Pierangelo Scagliotti**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. . approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Masio, li / / 2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Pierangelo Scagliotti**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Masio, li**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pierangelo Scagliotti**